



# COMUNE DI VALENZA

(Provincia di Alessandria)

**SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE – COMMERCIO**

P.E.C. [suap@cert.comune.valenza.al.it](mailto:suap@cert.comune.valenza.al.it)

## ORDINANZA N. 117 DEL 29 LUGLIO 2021

**OGGETTO:** esercizi attività di acconciatore, estetista, barbiere. Apertura festiva. Proroga termini indicati nell'ordinanza n. 60 del 28 aprile 2021.

### IL SINDACO

PREMESSO CHE il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ed in particolare l'articolo 50, comma 7, assegna al Sindaco le competenze a coordinare e riorganizzare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, e l'articolo 7 bis stabilisce le sanzioni per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti e delle ordinanze comunali;

VISTE le Delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021, del 21 aprile 2021 e del 22 luglio 2021 con le quali è stato dichiarato e prorogato al 31 dicembre 2021 lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

RICHIAMATO il Decreto Legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito in Legge 12 marzo 2021 n.29, recante "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021", il quale proroga al 30 aprile 2021 lo stato di emergenza";

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 15 gennaio 2021, n. 5 "Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di igiene e sanità pubblica";

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 marzo 2021, "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemica da COVID-19»";

VISTO il Decreto Legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito in Legge 17 giugno 2021 n. 87 e s.m.i. "Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19";

VISTA l'ordinanza del Ministro della Salute del 29 maggio 2021 che contiene le nuove linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali elaborate dalla Conferenza delle Regioni ed approvate dal Comitato tecnico-scientifico, che sostituiscono quelle precedentemente in vigore;

VISTO IL Decreto del Presidente della Giunta Regionale 12 giugno 2021, n. 59 "Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di igiene e sanità pubblica. Riaperture delle attività economiche e sociali";

VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 22 luglio 2021 che ha stabilito di prorogare fino al 31 dicembre 2021 lo stato di emergenza nazionale;



VISTO il D.L. 105 del 23 luglio 2021, in vigore dalla medesima data, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche, il quale stabilisce che in considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID-19, lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, prorogato con deliberazioni del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020, 7 ottobre 2020, 13 gennaio 2021 e 21 aprile 2021, e' ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2021.

#### RICHIAMATE:

- la propria ordinanza n. 43 del 22 maggio 2020 con oggetto "esercizi attività di acconciatore, estetista, barbiere. Apertura domenicale" con la quale veniva disposto tra l'altro che *"le attività di acconciatore, estetista e barbiere possono rimanere aperte alla clientela, nel periodo 23 maggio 2020 - 31 ottobre 2020, anche nelle giornate festive; l'orario di apertura non deve superare le 14 ore giornaliere e deve essere compreso nella fascia oraria tra le 7,00 e le 22,00 con possibilità di effettuare l'orario continuato senza interruzione a metà giornata"*;
- la propria ordinanza n. 123 del 30 ottobre 2020 con oggetto "esercizi attività di acconciatore, estetista, barbiere. Apertura domenicale. Proroga termini indicati nell'ordinanza n. 43 del 22 maggio 2020" con la quale viene disposto tra l'altro che *"le attività di acconciatore, estetista e barbiere possono rimanere aperte alla clientela, nei periodi 1 novembre 2020 - 30 novembre 2020, e 2 gennaio 2021 - 31 gennaio 2021 anche nelle giornate festive; l'orario di apertura non deve superare le 14 ore giornaliere e deve essere compreso nella fascia oraria tra le 7,00 e le 22,00 con possibilità di effettuare l'orario continuato senza interruzione a metà giornata"*;
- la propria ordinanza n. 13 del 29 gennaio 2021 con oggetto "esercizi attività di acconciatore, estetista, barbiere. Apertura domenicale. Proroga termini indicati nell'ordinanza n. 123 del 30 ottobre 2020" con la quale viene disposto tra l'altro che *"le attività di acconciatore, estetista e barbiere possono rimanere aperte alla clientela, nei periodi 1 febbraio 2021 - 3 aprile 2021, 6 aprile 2021 - 24 aprile 2021 e 26 aprile 2021 - 30 aprile 2021 anche nelle giornate festive; l'orario di apertura non deve superare le 14 ore giornaliere e deve essere compreso nella fascia oraria tra le 7,00 e le 22,00 con possibilità di effettuare l'orario continuato senza interruzione a metà giornata"*;
- la propria ordinanza n. 60 del 28 aprile 2021 con oggetto "esercizi attività di acconciatore, estetista, barbiere. Apertura festiva. Proroga termini indicati nell'ordinanza n. 13 del 29 gennaio 2021" con la quale viene disposto tra l'altro che *"le attività di acconciatore, estetista e barbiere possono rimanere aperte alla clientela, nel periodo 1 maggio 2021 - 31 luglio 2021, anche nelle giornate festive; l'orario di apertura non deve superare le 14 ore giornaliere e deve essere compreso nella fascia oraria tra le 7,00 e le 22,00, in conformità con il Decreto sindacale n. 13 del 21 ottobre 2002, con possibilità di effettuare l'orario continuato senza interruzione a metà giornata"*;
- il Decreto sindacale n. 13 del 21 ottobre 2002;

VALUTATE le specifiche indicazioni da osservare per l'esercizio delle attività dei servizi alla persona (acconciatori ed estetisti);

#### VISTI:

- la Legge 14 febbraio 1963, n.161;
- la Legge 4 gennaio 1990, n. 1;
- la Legge 17 agosto 2005, n. 174;
- la Legge regionale 9 dicembre 1992, n. 54;
- Legge regionale 30 dicembre 2009, n. 38;
- l'art. 10 D.L. 31 gennaio 2007 n. 7 convertito in Legge 2 aprile 2007 n. 40 "Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 31 gennaio 2007, n. 7, recante misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese";
- l'art. 31, comma 2, D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge 22 dicembre 2011 "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici";



la circolare del Presidente della Giunta Regionale 7 marzo 2012, n. 2/CPN. Orari delle attività commerciali - novità normative;

VISTO l'art. 19 del "Regolamento Comunale per l'esercizio delle attività di "barbiere, parrucchiere ed estetista" approvato dal Consiglio Comunale con deliberazioni N° 61 in data 28.06.93 e N° 80 in data 27.06.94, esecutive ai sensi di legge, il quale stabilisce che l'orario di apertura e chiusura è stabilito dal Sindaco con apposito provvedimento e che lo stesso può consentire deroghe agli orari, alla chiusura dei negozi nei giorni festivi e alle chiusure settimanali;

RITENUTO di dover prorogare i termini indicati nell'ordinanza n. 60 del 28 aprile 2021 considerato che è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili fino al 31 dicembre 2021;

VISTO in particolare l'art. 50 del D.Lgs. 267/200 e s.m.i. "Testo Unico degli Enti Locali";

VISTO lo statuto comunale,

### DISPONE

- 1) Le attività di acconciatore, estetista e barbiere possono rimanere aperte alla clientela, nel periodo 1 agosto 2021 – 31 dicembre 2021, anche nelle giornate festive; l'orario di apertura non deve superare le 14 ore giornaliere e deve essere compreso nella fascia oraria tra le 7,00 e le 22,00, in conformità con il Decreto sindacale n. 13 del 21 ottobre 2002, con possibilità di effettuare l'orario continuato senza interruzione a metà giornata;
- 2) Di richiamare il Decreto sindacale n. 13 del 21 ottobre 2002;
- 3) Il riposo infrasettimanale è facoltativo;
- 4) L'operatore è tenuto a rendere noto alla clientela l'orario di effettiva apertura e chiusura del proprio esercizio mediante cartelli visibili dall'esterno, o altri mezzi idonei di informazione;
- 5) Sono fatte salve le condizioni economiche e normative dei lavoratori dipendenti e, in particolare, il rispetto dell'orario previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

### INFORMA

- Il presente provvedimento verrà pubblicato all'Albo Pretorio on line sul sito istituzionale dell'Ente all'indirizzo [www.comune.valenza.al.it](http://www.comune.valenza.al.it);
- verrà trasmesso agli organi di vigilanza e ai sensi di quanto previsto dall'art. 7, bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s. m. i. la violazione della seguente disposizione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 euro a 500,00 euro, secondo le procedure di cui l'art. 17 della legge 24 novembre 198, n. 689,

### AVVERTE

Ai sensi e per gli effetti della Legge 07.08.1990 n. 241 art. 3, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) entro il termine di 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di notifica dello stesso, o, in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di giorni 120 (centoventi) naturali consecutivi, decorrenti sempre dalla data di notifica del provvedimento.

Valenza, 29 luglio 2021



IL SINDACO  
Maurizio ODDONE